

criteri moderni ed in cui collocare il book shop, il laboratorio di restauro, le aule didattiche ed una serie di altre attività;

finora però sono stati spesi per il restauro solo ottocento milioni che hanno permesso la ristrutturazione parziale della barchessa ed il consolidamento dell'edificio centrale;

nel frattempo l'edificio è attualmente in una situazione di degrado e abbandono, i reperti raccolti negli scavi, in gran parte catalogati e restaurati ed oggetto anche di mostre, giacciono in luoghi di fortuna, con grave pericolo per la loro conservazione;

l'apertura del nuovo museo di Villa Soranzo permetterebbe non solo la creazione di un nuovo ed efficiente polo espositivo e il recupero di un'area di grande pregio ambientale, ma costituirebbe il passo più grande verso la realizzazione di un vero percorso museale che anche attraverso il collegamento del fiume Lemene comprenderebbe l'area archeologica di piazza Cardinal Costantini (giunta nel corso di quest'anno a 30.000 visitatori) ed il museo nazionale concordiese di Portogruaro —:

quali misure intenda assumere per recuperare lo Stato di degrado in cui versa l'edificio denominato Villa Soranzo;

se la destinazione d'uso per Villa Soranzo sia cambiato rispetto al progetto iniziale; quali passi si intendano muovere per completare il restauro, la messa a norma, l'allestimento e l'utilizzo dell'edificio;

quali risorse economiche e in che tempi verranno messe a disposizione per il restauro del monumento. (4-01619)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta scritta:

MESSA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che circa 4.000 uffici postali rischiano la chiusura;

in caso di risposta affermativa, se non ritenga che tale provvedimento avrà come diretta conseguenza quella di penalizzare soprattutto i piccoli comuni;

se non ritenga opportuno, considerato che il capitale di poste italiane spa è di proprietà pubblica, rivedere il piano d'impresa in maniera da evitare la penalizzazione dei residenti nelle realtà interessate dalla ristrutturazione. (4-01612)

GERMANÀ. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 29 gennaio 1994, n. 71 dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente Pubblico economico, oggi « Poste Italiane S.p.A. »;

l'articolo 12, comma 1, lettera e) di tale legge prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per la definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito — da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al ministero delle finanze — degli immobili da assegnare in uso al ministero delle poste e delle telecomunicazioni (oggi ministero delle comunicazioni);

tale decreto del Presidente della Repubblica deve essere emanato su proposta del ministero poste e delle telecomunicazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro;

l'articolo 6, comma 1, della legge n. 71 del 1994 dispone che l'Ente Poste italiane è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali

sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero;

che l'articolo 7, comma 5, della medesima legge prevede che, con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — sentito il Ministro delle finanze — vengono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

con decreto ministeriale del 15 gennaio 1997 è stato approvato l'elenco dei beni e dei diritti di uso per sedi, uffici centrali ed ispettorati territoriali del ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

con decreto ministeriale del 6 agosto 1998 sono stati individuati gli immobili da destinare a Sedi ed uffici delle dipendenze provinciali degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

con decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 27 luglio 2000 è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per il trasferimento al ministero delle finanze degli immobili dell'ex Amministrazione P.T — ora Poste italiane S.p.A. — da assegnare in uso al ministero delle comunicazioni;

con protocolli di intesa sottoscritti tra il ministero delle comunicazioni, il ministero delle finanze e Poste italiane S.p.A. — segnatamente in data 2 agosto 2000, 30 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 — prevede l'eventuale possibilità di sedi alternative;

con decreto del 28 marzo 2001 del Ministero delle comunicazioni — a parziale modifica dei decreti ministeriali 15 gennaio 1997 e 6 agosto 1998 — viene approvato un elenco contenente variazioni relative all'individuazione dei beni e dei diritti d'uso destinati a sedi di uffici centrali ed ispettorati territoriali del ministero delle comunicazioni —:

se ritenga opportuno provvedere ad una revisione dei suddetti, recenti, protocolli, che — emanati dal precedente Go-

verno — sembrano improntati a favorire, particolarmente, la Poste italiane S.p.A., atteso che il Ministero delle comunicazioni veniva accorpato in quello delle attività produttive e gli Uffici Periferici venivano accorpato in quelli degli Uffici Territoriali di Governo (UTG). L'istituzione del Ministero delle comunicazioni voluta dall'attuale Governo — rientrando in una politica di razionalizzazione tesa a valorizzare pienamente le specificità dei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione — sembra invece richiedere il riconoscimento di adeguate sedi — già, storicamente, del Ministero delle poste — in relazione ai, significativi, nuovi compiti ministeriali attribuiti. (4-01621)

MESSA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da mesi l'ufficio postale di Bagni di Tivoli è chiuso per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione;

il protrarsi della sua chiusura determina una situazione di particolare disagio in una realtà che conta oltre novemila residenti —:

quali iniziative intenda assumere affinché sia velocizzata l'esecuzione delle opere in corso e sia quindi riaperto l'ufficio postale, così da limitare i disagi all'utenza. (4-01622)

BULGARELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese la Telecom Italia spa concede, pressoché in regime di monopolio, l'utilizzo della rete telefonica fissa agli utenti alle condizioni previste dal Nuovo regolamento di servizio; il contratto di utenza telefonica si inquadra nella fattispecie del contratto di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile, in quanto la società si obbliga, verso il cor-

rispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'abbonato prestazioni periodiche o continuative di cose;

l'articolo 40 del Nuovo Regolamento di Servizio statuisce al comma 1 che « qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita »; tale disposizione determina un significativo squilibrio tra gli obblighi ed i diritti del consumatore-utente, soggetto debole del rapporto sotto il profilo economico;

ai sensi dell'articolo 1469-*bis* del codice civile, contemplante misure di tutela a favore del contraente debole « nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione dei beni o la prestazione di servizi, sono ritenute vessatorie e quindi inefficaci, le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto » (primo comma), e le clausole aventi per oggetto o per effetto quello di « escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista » (terzo comma);

alla luce di tale norma è pertanto evidente la vessatorietà del citato articolo 40 del Regolamento di Servizio in quanto la norma non prevede il diritto dell'abbonato al risarcimento del maggior danno in caso di inadempimento contrattuale da parte della Telecom Italia spa causato dall'interruzione per errore della somministrazione dell'uso della rete telefonica fissa;

a seguito di una causa contro la Telecom Italia spa intentata da un'abbonata per il risarcimento dei danni subiti a causa del distacco per errore del servizio di utenza telefonica il Giudice di Pace di Rimini con sentenza n. 556/01 del giugno 2001 ha dato ragione all'abbonata danneggiata e torto alla Telecom Italia spa con-

dannando quest'ultima ad un risarcimento danni superiore alla misura prevista dall'articolo 40 del Nuovo regolamento di servizio;

in due occasioni il Tribunale di Palermo ha suffragato l'infondatezza dell'eccezione di non vessatorietà dell'articolo 40 del Regolamento di Servizio della Telecom sostenendo in una sentenza del 22 ottobre 1997 che « le clausole vessatorie riprodotte di regolamenti non sono esenti dal giudizio di vessatorietà introdotto dall'articolo 1469-*bis* ai sensi dell'articolo 1469-*ter*, terzo comma del codice civile, che esclude dall'applicazione della normativa comunitaria solo le disposizioni di legge, né è possibile estendere l'esenzione ai regolamenti attraverso l'interpretazione conforme all'articolo 1, secondo comma, della direttiva CEE n. 93/13 », orientamento ribadito in una sentenza del 3 febbraio 1999 nella quale affermava che « le clausole contrattuali approvate con apposito provvedimento dell'apposito ministero competente non si sottraggono al giudizio di vessatorietà » -:

se non ritengano opportuno tutelare al più presto i diritti dei consumatori-utenti, ovvero della parte contraente debole nel diffusissimo e praticamente insostituibile contratto di utilizzo della rete telefonica fissa Telecom, adottando le opportune iniziative affinché sia eliminato il comma 1 dell'articolo 40, ritenuto inefficace dal giudice di Pace di Rimini perché considerato clausola vessatoria limitante il diritto dell'abbonato al risarcimento del maggior danno in caso di sospensione per errore dell'utenza telefonica. (4-01633)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

LUMIA, MINNITI e RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 novembre di quest'anno è stato dato avviso di sgombero alle famiglie